

①

ASL8

NP/2016/ 0022739 del 12/09/2016 ore 11,02

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 1.2.11

Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-C... Lucia c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 294/016 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).


Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le stesse sono a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti




Dirigente Avvocato
(Avv. Paola Trudu)



(Avv. Lorena Vacca)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il presente allegato è composto di n° 6 fogli.



IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

N. 1196 DEL 14 SET. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

1^a

2

SENT. 1617/15
RACL. 4634/12
CRON. 15645/15

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2015, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4434/2011 R.A.C.L., promossa da C. L., nata a Milano il 21 febbraio 1966, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuliana Murino, dell'avv. Fabrizio Rodin e dell'avv. Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dai delegati funzionari dell'Istituto,

Azienda sanitaria locale (Asl) n. 8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Selargius, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca e dall'avv. Paola Trudu, in virtù di procura speciale alle liti a margine della memoria di costituzione,

resistenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 11 agosto 2011, L. S. ha convenuto in giudizio l'Inps e la Asl n. 8 di Cagliari, per ottenere il riconoscimento del proprio stato d'invalida civile e la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza spettante in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, con gli interessi legali e le spese, dalla data della domanda amministrativa del 10 dicembre 2010, oltre all'accertamento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie prevista dall'art. 6, comma primo, lettera d, del decreto del Ministero della salute del 1 febbraio 1991, n. 137100. Ha anche richiesto il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Inps e la Asl n. 8 hanno resistito in giudizio.

2. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.

La prima consulenza tecnica d'ufficio (relazione depositata il 17 dicembre 2012,

integrata il 19 febbraio 2013) è stata ritenuta inutilizzabile da questo giudice in quanto le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto risultano totalmente carenti di supporto motivazionale.

E' stato ordinato così il rinnovo delle indagini a cura di nuovo consulente incaricato. Questi, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che parte ricorrente è affetta dalle patologie indicate nelle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione depositata in data 20 novembre 2015 (contrariamente a quanto sostenuto odiernamente dall'Inps, il deposito della relazione è tempestivo: il termine ultimo per il deposito era stato stabilito per il 27 novembre 2015).

Secondo il giudizio espresso dal consulente tali affezioni comportano una invalidità nella misura del 69 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

Lo stesso consulente (correggendo sul punto il proprio originario convincimento alla luce delle osservazioni di parte ricorrente) ha ritenuto che la ricorrente si trovi nella condizione di persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 104/1992.

Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici.

Ritiene pertanto il giudicante che la ricorrente non abbia diritto all'assegno mensile di assistenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 118/1971.

Deve, invece, dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere esentata dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'art. 6, comma primo, lettera d, del decreto del Ministero della salute del 1 febbraio 1991, n. 137100.

La ricorrente deve essere altresì dichiarata persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 104/1992.

3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico delle parti, nella misura di un terzo per ciascuna, non avendo la ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dagli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- dichiara che parte ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo alla spesa

sanitaria nella misura di legge in quanto invalida civile con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, fin dalla data della domanda amministrativa;

- dichiara, altresì, che la ricorrente è persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 104/1992, fin dalla data della domanda amministrativa;

- rigetta la domanda della ricorrente di condanna dell'Inps all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza;


- compensa interamente tra le parti le spese di lite;

- pone definitivamente a carico delle parti, nella misura di un terzo per ciascuna, le spese di consulenza liquidate con separati decreti.

Cagliari, 2 dicembre 2015.

Il Giudice

dott. Riccardo Ponticelli



Funzionario Giudiziario

(Angela Serra)

Depositato in Cancelleria

Cagliari, 2 DIC. 2015

Funzionario Giudiziario

(Angela Serra)

Rilasciata 1 copia in forma esecutiva

Avv. *F. Russo - F. P. - G. d. S.*

Cagliari, 17 DIC. 2015

IL CANCELLIERE

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da S... c/ ASL 8 Cagliari
(Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 1617, Giudice Dott. R. Ponticelli)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€ 1.620,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 1.147,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€ 3.500,00
Totale	€ 6.267,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 6.267,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 313,35
Totale	€ 5.953,65
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 2.976,82
Totale dovuto	€ 2.976,82
Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca	€ 2.976,82

Lorena Vacca



6

Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-S... L... c/ASL 8: attestazione / verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che lo scrivente, nella sua qualità di Dirigente Avvocato del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Dirigente Avvocato

(Avv. Paola Trudu)

